

IL DIRIGENTE

Vista la legge 28.12.1995, n. 549 che all'art.3, comma 78, prevedeva la modifica delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865 per la cessione in diritto di proprietà delle aree P.E.E.P., con la soppressione dei limiti di godimento decennali e ventennali;

Viste la legge 23.12.1996, n. 662 e la legge 23.12.1998, n. 448, che hanno modificato ed integrato le norme sopracitate;

Visto l'atto di assenso presentato dalla sig.ra Tonti Maria Luisa, in qualità di proprietaria di porzioni di immobile costruito su area in diritto di proprietà nel 2 Comparto PEEP, in data 04.05.2007 prot. n. 7017;

Visto l'atto a firma del notaio Dott. Mario Bevilacqua in data 30.09.1985 rep. 181201, registrato a Rimini in data 30.10.1985 n. 4297 e trascritto a Rimini in data 04.11.1985 art. 4297 con il quale il Comune di Cattolica cedeva in diritto di proprietà alla Impresa Edile Cecchini Mario di Cecchini Tonino l'area interessata;

Visto l'atto a firma del notaio Dott. Bevilacqua Mario in data 10.10.1988 rep. 190940, registrato a Rimini in data 28.10.1988 n. 2970, trascritto a Rimini in data 02.11.1988 art. 8923, con il quale la sig.ra Tonti Maria Luisa acquistava dall'Impresa Edile Cecchini Mario di Cecchini Tonino "Appartamento al piano terzo con annessa autorimessa a piano terra; al N.C.E.U. Foglio 4, mappale 2183 sub 36 (appartamento) e sub. 25 (autorimessa)";

Visto che tale proprietà immobiliare corrisponde alla quota di 85,537 millesimi dell'intero complesso condominiale;

Vista la relazione dell'Ufficio competente del Settore Urbanistica, che determina in Euro 6.066,00 l'importo del conguaglio da versare al Comune dalla proprietaria dell'alloggio per la soppressione dei limiti di godimento decennali e ventennali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Tenuto presente che:

- con il versamento del conguaglio deve ritenersi risolta la convenzione originaria di cessione del diritto di proprietà, la quale andrebbe sostituita con la convenzione ex art. 8 della legge n. 10/1977;

- la durata massima di questa convenzione è fissata da questo Comune in anni 20, come risulta anche dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 2.3.2000, con la quale si approvavano i relativi schemi;

- ai sensi della lett. a) del comma 46 dell'art. 31 della Legge n. 448/1998, la durata della nuova convenzione va diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;

Atteso che nella fattispecie non ricorre pertanto l'ipotesi della sostituzione della convenzione originaria con la convenzione ex art. 8 legge n. 10/77, in quanto sono trascorsi più di venti anni dalla sua sottoscrizione;

Ritenuto di rinunciare ai maggiori oneri di esproprio per le aree P.E.E.P. in esame, in quanto vengono assorbiti nella somma richiesta a conguaglio, che si determina in misura pari al 60% del valore dell'area determinato ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1, del D.L.n.333/92, convertito dalla L. n.359/92, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie (o proprietà), rivalutati sulla base delle variazioni ISTAT;

Visti i commi 46 e 48 dell'art. 31 della L. n. 448/1998;

Visto l'art. 192 del T.U. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) - di procedere alla soppressione dei limiti di godimento decennali e ventennali sull'area in diritto di proprietà nel 2 Comparto P.E.E.P., distinta al NCT del Comune di Cattolica al Foglio 4 mappale 2183 di mq. 2.614, su cui è costruito l'immobile del quale la sig.ra Tonti Maria Luisa ne è proprietaria di porzioni distinte al NCEU del Comune di Cattolica F. 4 mappale 2183 sub 36 e 25, ai seguenti patti e condizioni:

- il corrispettivo di tale trasformazione, relativo all'alloggio della sig.ra Tonti Maria Luisa, per la quota di 85,537 millesimi dell'intero edificio, è stabilito in Euro 6.066,00 (seimilasessantasei/00), così come determinato dal competente Ufficio del Settore Urbanistica, da versare presso la Tesoreria Comunale, UNICREDIT BANCA Spa. Agenzia di Cattolica - Via Bovio 1, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente determina :
- accertamento n. 266 sul cap. 825.000/2007 -;

- la decadenza di ogni vincolo e prescrizione in adempimento

dell'art. 6.3 della originaria convenzione stipulata dal Notaio dott. Bevilacqua Mario in data 30.09.1985 rep. 181201, così come previsto dalla Legge 448/98;

- la risoluzione, per quanto attiene all'area in oggetto, al NCT del Comune di Cattolica F. 4 mappale 2183 di mq. 2.614, relativamente all'alloggio di proprietà della sig.ra Tonti Maria Luisa al N.C.E.U Foglio 4 mappale 2183 sub 36 e 25, corrispondente alla quota di 85,537 millesimi dell'intero edificio, della convenzione originaria stipulata dal Notaio dott. Bevilacqua in data 30.09.1985 rep. 181201, con tutte le clausole in essa contenute, così come richiamato nell'atto di cessione del Notaio dott. Bevilacqua in data 10.10.1988 rep. 190940;

- il consolidamento in capo ai proprietari della piena proprietà libera dai vincoli della convenzione originaria e senza più alcune future pretese di conguaglio per i maggiori oneri di esproprio da parte del Comune;

2) - di individuare nel geom. Paolo Turrini il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.